

Tale è il regolamento provvisorio che regge attualmente il collegio delle provincie, il quale conseguentemente, a mio avviso, nulla contiene da che possa dedursi che il vice-presidente eserciti funzioni di ordine amministrativo.

VIOVA. Aggiungerò alle osservazioni fatte per parte dei preopinanti, intente a dimostrare che la qualità di vice-presidente non è impiego dell'ordine amministrativo, l'autorità di un precedente della Camera.

Nella prima Legislatura, la Camera ha riconosciuto che l'ufficio di censore, allora ancora vigente presso la regia Università, non doveva considerarsi come impiego amministrativo, e so che in quella circostanza la Camera dovette per tali discussioni accertarsi che l'ufficio di censore si riferiva a due distintissime parti: l'una, quella di amministrare, cioè porre ad esame e controllare i conti dell'amministrazione; l'altra, estranea all'amministrazione, quella vale a dire di dare il suo voto sopra le richieste che si sporgevano dagli studenti, manifestare la sua opinione sul vario modo di applicare le leggi della pubblica istruzione e simili oggetti non amministrativi. Condotta la Camera dal pensiero che si dovesse nell'ufficio di censore, come in ogni altro impiego, distinguere la parte principale e fondamentale da quelle accessorie e secondarie; e riconoscendo nello stesso tempo che principale e fondamentale nella censura era la parte estranea all'amministrazione, e che era secondaria quella per cui amministrava, ha giudicato che il censore poteva essere eletto a deputato, non essendo un impiego amministrativo. Ora questo essendo appunto il caso del vice-presidente Bersani, il quale, rispetto al collegio delle provincie esercita un'attribuzione continua, ordinaria ed essenziale, quella cioè di fare le ripetizioni e di insegnare, ed un'altra straordinaria, accidentale e secondaria, quella di supplire il governatore nell'amministrazione, pare che nella presente elezione sia da tenersi la stessa via tenuta nella elezione del già censore, e che per non essere l'impiego sostanzialmente annuo non possa ostare alla convalidazione della nomina del deputato.

Molte voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'annullamento dell'elezione del signor professore Bersani.

(La Camera non approva; l'elezione quindi è validata.)

PEYRONE, relatore. propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor barone Sappa a deputato del collegio di Nuoro.

(La Camera approva.)

Collegio di Garlasco. Elettori iscritti e divisi in due sezioni 428; votanti 234.

Nelle prime due sezioni il signor ingegnere Epifanio Fagnani ebbe voti 107, il sacerdote Giuseppe Robecchi 78; gli altri dispersi sopra varie persone.

Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge, si divenne alla seconda votazione, che diede il seguente risultato complessivo delle due sezioni: al signor ingegnere Epifanio Fagnani voti 157, al sacerdote signor Giuseppe Robecchi suo competitore 123; bollettini annullati 2: totale 284.

L'ingegnere Epifanio Fagnani venne perciò proclamato a deputato.

L'ufficio VII nella disamina dell'elezione di cui si tratta dovette occuparsi della quistione dell'eleggibilità del signor Fagnani dipendente dall'impiego di ingegnere capo direttore del telegrafo che occupò realmente, e per il quale si trova al presente collocato in aspettativa; tutta la qui-

stione si ridusse a sapere se la qualità di direttore del telegrafo fosse indipendente da quella di ingegnere capo nel genio civile, della quale potesse esser investito fortuitamente per titolo e grado il direttore del telegrafo: oppure se la qualità di ingegnere capo del genio civile fosse annessa alla carica istessa di direttore del telegrafo.

L'ufficio VII, onde mettere la Camera nella condizione di apprezzare la quistione nel suo vero aspetto, si procurò i due decreti reali 9 febbraio 1849; il primo determina le qualità della persona che sarà investita della direzione dei telegrafi, e l'articolo primo del decreto medesimo è concepito in questi termini:

« È aggiunto al corpo del genio civile un ingegnere capo, a cui sarà affidata la direzione generale dei telegrafi del regno, coll'annuo stipendio di lire 4000 sul bilancio dei lavori pubblici. »

Il secondo decreto reale sovra citato contiene la nomina del signor intendente della provincia di Lomellina ad ingegnere capo del genio civile per la direzione dei telegrafi.

Le conseguenze pertanto derivanti dalle disposizioni dei suddetti decreti reali sono:

1° Che provvisoriamente la direzione generale dei telegrafi è affidata ad un ingegnere capo appartenente al genio civile, pel cui effetto ne fu in detto corpo stabilito uno in soprannumero;

2° Che il signor Epifanio Fagnani avendo in aspettativa l'impiego di ingegnere capo direttore dei telegrafi, ed essendo tale qualità di ingegnere capo nel genio civile annessa ed inerente all'impiego stesso, deve perciò il detto signor Fagnani esser compreso fra quelli impiegati che in virtù delle eccezioni fatte dalla legge sono eleggibili.

Per tutte queste ragioni adunque l'ufficio VII opinò che l'elezione di cui si tratta, e nella quale furono osservate tutte le formalità volute dalla legge, dovesse approvarsi, ed io ne propongo alla Camera la convalidazione.

PALLIERI. Signori, la questione concernente all'eleggibilità del signor Fagnani che ora si presenta alla vostra decisione parmi di ben facile scioglimento, sol che si distingua l'impiego ch'egli effettivamente esercitava allorquando venne posto in aspettativa dai titoli e dai gradi di cui fosse personalmente rivestito, o che per circostanza e contro la legge fossero stati all'impiego medesimo annessi.

A termini del numero 4 dell'articolo 98 della legge del 23 marzo 1848 per determinare l'eleggibilità degl'impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo, nient'altro si può prendere in considerazione fuorchè le funzioni che realmente esercitano, non il titolo od il grado di cui possano essere altrimenti insigniti. Chiara e precisa è a questo riguardo la disposizione della legge, e ben manifesta pure si appalesa la mente del legislatore nell'aver voluto in tal modo ovviare a che fosse in balla di un ministro l'aprire od il chiudere secondo il suo arbitrio ai pubblici funzionari l'accesso alla rappresentanza nazionale.

Ora dalla relazione che abbiamo udita risulterebbe che il signor Fagnani era stato nominato direttore generale dei telegrafi. Quest'impiego è dell'ordine amministrativo e di grado inferiore a quello d'intendente generale; quindi il signor Fagnani è ineleggibile.

Signori, uno de' più gravi abusi, e più giustamente lamentato sotto il Governo assoluto, era l'arbitraria collazione di titoli e gradi, ed il creare appositamente impieghi per favorire certe persone a vece di cercare le persone che degnamente potessero coprire gl'impieghi nell'interesse dello Stato pel buon andamento della cosa pubblica. Egli è deplorabile